



Verbale di Assemblea Straordinaria di **"ARCIRAGAZZI TARANTO APS" (10/02/2023)**

(modifica dello Statuto sociale)

Modifica statutaria esente dall'imposta di registro e di bollo con lo scopo di adeguare gli atti statutari a modifiche o integrazioni normative ai sensi del Codice del terzo settore art. 82, comma

3.

L'anno 2023., il giorno 10 del mese di febbraio., alle ore 17.00., presso la sede sociale, si è riunita l'Assemblea ordinaria dei soci dell'Associazione ARCIRAGAZZI TARANTO, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) **Modifica modifica dello Statuto:** adozione del modello di statuto APS predisposto dalla Rete associativa nazionale ARCIRAGAZZI aps ai sensi dell'art. 47, comma 5 del Codice del Terzo Settore, D.Lgs 117/2017 (*adeguamento alle nuove disposizioni del CTS e del nuovo Statuto nazionale ARCIRAGAZZI aps*).

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza dell'Assemblea il/la Presidente dell'Associazione, il/la sig./ra MELE ADA, il/la quale chiama alle funzioni di Segretario/a il/la sig./ra IMPERATRICE MARIO.

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata secondo le norme statutarie e che sono presenti tutti i soci. Pertanto, ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita e atta a deliberare validamente in sede di seconda convocazione.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il/la Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea dei soci per modificare lo statuto sociale, e che tali modifiche rispondono all'esigenza di adeguamento dello Statuto rispetto alle modifiche obbligatoriamente introdotte dal nuovo Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017), nonché all'esigenza di adeguamento dello Statuto rispetto al nuovo Statuto nazionale di ARCIRAGAZZI aps, cui l'Associazione aderisce, nonché alla volontà della Associazione di introdurre a livello statutario nuove regole di organizzazione rispetto al testo dello Statuto attualmente vigente.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo statuto – elaborato adottando il modello di statuto APS predisposto dal ARCIRAGAZZI nazionale ai sensi dell'art. 47, comma 5 CTS – evidenziando le differenze e gli inserimenti di nuove clausole e/o modifiche necessarie ai sensi del CTS di clausole già esistenti rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea, a voto unanime, delibera di approvare:

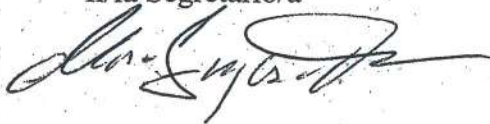
- a) l'integrazione dell'acronimo APS (associazione di promozione sociale) nella denominazione sociale ai sensi dell'art. 35, comma 5 del CTS, che diventa: "**ARCIRAGAZZI TARANTO APS**"
- b) il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il/la Presidente viene incaricato/a di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto. Copia dell'atto registrato verrà depositata presso la sede del comitato ARCIRAGAZZI TARANTO.

Il/la Presidente ed il/la Segretario/a vengono incaricati/e alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e da deliberare, il/la Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 19.00, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il/la Segretario/a



Il/la Presidente



AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI TARANTO

Atto registrato il 28.02.2023 serie 3. al N° 430

Imposte liquidate per € per n° anni



IL FUNZIONARIO
Domenico SANTORO
firma su delega del Direttore Provinciale





Statuto "ARCIRAGAZZI TARANTO APS"

Definizioni e Finalità

Articolo 1

È costituita, in adeguamento, l'Associazione di Promozione Sociale, ai sensi del Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017, di seguito indicato come CTS) e ss.mm.ii, e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, "ARCIRAGAZZI TARANTO APS" (denominata Associazione nel presente testo) con sede legale in Taranto (TA), via Duca degli Abruzzi n.60.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune deliberato dall'Assemblea dei soci non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione è un Ente del Terzo Settore (ETS), e centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario, democratico e antifascista ed ha durata illimitata; non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Condividendone le finalità, aderisce all'associazione e rete associativa nazionale "ARCIRAGAZZI APS", adottandone la tessera nazionale quale tessera sociale.

Articolo 2 Mission ed attività

L'Arciragazzi Taranto si impegna autonomamente a fianco di singoli cittadini e di altre organizzazioni attive sul piano locale, nazionale e mondiale per:

- una società basata su un equilibrato rapporto uomo-natura;

- una valorizzazione e un rispetto delle risorse umane più razionale ed una ripartizione più equa delle risorse naturali ed umane nel mondo e una struttura di relazione internazionale fondata sulla cooperazione e sul rifiuto assoluto e incondizionato della guerra;

- un modello di sviluppo sostenibile, orientato dal consumo critico e consapevole diverso dall'attuale dominato dalla logica del mercato e del profitto, che conduce allo spreco e alla distruzione delle risorse naturali, all'alienazione dell'uomo, a nuove disuguaglianze e povertà, ad intollerabili emarginazioni;

- la promozione delle Comunità Educanti come luogo di sviluppo di competenze e relazioni;

- una democrazia universale dei diritti politici, civili e sociali per ogni uomo e ogni donna in tutti i paesi del mondo, basata sulla cultura dell'accoglienza e sul miglioramento delle condizioni di vita dei migranti;

- l'attuazione e l'ulteriore estensione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, della CONVENZIONE INTERNAZIONALE SUI DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA, della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità;

- un'Europa dei Cittadini e del progresso sociale e culturale non subalterna a quella dei mercanti e del denaro;

- lo sviluppo della vita associativa a livello locale, nazionale ed internazionale quale base indispensabile alla pratica della solidarietà, alla formazione del cittadino, all'educazione e alla responsabilità;

- una considerazione appropriata della dignità e della personalità dei ragazzi/ragazze nel mondo adulto e nella società, attraverso attività che portino a realizzazioni concrete, socialmente riconosciute, decise e compiute insieme, in un rapporto di scambio assimilabile all'apprendistato, ma arricchito di uno spirito di libera iniziativa, di esplorazione, di gioco.

L'ARCIRAGAZZI TARANTO è costituita dalle bambine e dai bambini, dalle ragazze e dai ragazzi, dai giovani, dalle donne e dagli uomini che intendono partecipare attivamente secondo le proprie personali possibilità ai cambiamenti che interessano il loro ambiente di vita quotidiano, la società, il mondo. L'impegno personale in ARCI RAGAZZI TARANTO può esprimersi attraverso:

- un'esperienza di vita associativa caratterizzata da un progetto educativo laico, fondata sulla dimensione

del gruppo, la continuità del percorso formativo e l'impegno volontario;

- azioni educative rivolte per e con i bambini-bambine e ai ragazzi-ragazze e i giovani nell'ambiente della scuola e dei servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero del territorio, con metodi e contenuti innovativi per contribuire all'apertura della scuola sulla vita e sulla società, per qualificare i servizi, per sostenere le famiglie, nelle varie tipologie, di fronte alle loro responsabilità educative;

- iniziative pubbliche di sensibilizzazione sui problemi dell'infanzia e dell'adolescenza e delle giovani azioni di solidarietà e cooperazione internazionale;

- studi, ricerche, sperimentazioni, azioni di informazione, di formazione e di animazione per cambiare gli spazi e i tempi della vita urbana con la partecipazione dei bambini/e, dei ragazzi/e, dei giovani, degli adulti/e, dei cittadini/e in genere e di tutti i soggetti istituzionali, sociali, disponibili ad un impegno in questo campo, assumendo la condizione di vita dei bambini-bambine, ragazzi-ragazze e dei giovani come indicatore e vettore della qualità della vita di tutti i cittadini.

L' AR CIRAGAZZI TARANTO sostiene, in tutte le politiche per i bambini/bambine, ragazzi/ragazze e per i giovani l'adozione di una strategia, "discriminazione positiva", tendente a modificare con maggiore e specifico investimento a livello sociale, familiare e personale, le condizioni dei bambini/bambine, ragazzi/ragazze e giovani che costituiscono troppo spesso la base materiale su cui si sviluppano disagio ed emarginazione.

Le attività in cui si articola l'azione educativa verso i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze, i giovani sono indirizzate a stimolare l'impegno e la creatività individuale e di gruppo in un contesto di gioco, di avventura, di esplorazione e scoperta che conduca a realizzazioni concrete.

Le attività possono essere ricondotte in tre categorie:

a) quelle che permettono ad ogni bambino/a ragazzo/a e ad ogni giovane inserito nel suo gruppo di percepire, comprendere, esprimersi, assumere responsabilità, in rapporto con la natura e l'ambiente urbano che costituisce il proprio contesto di vita quotidiano, attraverso la dimensione del gioco;

b) quelle che consentono ad ogni bambino/a, ragazzo/a e ad ogni giovane, attraverso la vita del gruppo, di trovare una propria collocazione nella società in cui vive:

- scoprendola e conoscendola progressivamente;

- facendosi ascoltare da questa attraverso attività espressive e di comunicazione;

c) quelle che permettono ad ogni bambino/a ragazzo/a e ad ogni giovane di cogliere gli elementi della cultura e della comunità cui appartiene ed anche i rapporti che lo legano alle altre società e culture del mondo, nella prospettiva di contribuire alla costruzione di una società e di relazioni internazionali più giuste e più umane.

Sono inoltre attività dell'Associazione:

a) le attività di formazione e aggiornamento rivolte ai docenti e al personale della scuola;

b) le attività di formazione per operatori dell'area sociale, sanitaria e sociosanitaria e della giustizia;

c) l'individuazione di luoghi e spazi associativi che possano favorire l'autorganizzazione dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze, dei giovani, sviluppando politiche di stimolo verso gli enti e le istituzioni;

d) la salvaguardia, la valorizzazione e il recupero del patrimonio artistico, architettonico, culturale e ambientale;

e) gli ambiti di lavoro e progettazione partecipata previsti dalla legislazione in materia di programmazione territoriale delle politiche sociali;

f) la comunicazione, l'informazione, l'editoria, l'emittenza radio-televisiva, le attività radio amatoriali, le nuove tecnologie e la comunicazione telematica;

g) le attività educative e formative anche a carattere professionale;

h) la promozione del turismo sociale come forma di approfondimento e arricchimento della conoscenza tra le persone e i territori in cui vivono, a cominciare dall'attivazione di gemellaggi, di scambi internazionali e di turismo consapevole;

i) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici con finalità sociali, nonché la gestione diretta di servizi e/o strutture ricettive quali ostelli, camping e case-vacanza, il tutto riservato ai propri soci ai sensi della

vigente legge quadro nazionale sul turismo;

j) attività di promozione ed espressione culturale, di spettacolo, di animazione, di informazione e di crescita civile organizzate in proprio, ma anche all'interno delle strutture scolastiche;

k) la promozione dell'apprendimento e dell'utilizzo di tutte le tecnologie multimediali legate ai sistemi innovativi di ricerca, informazione e comunicazione, come pratica corrente all'interno del proprio sistema associativo.

l) attività di ricerca e documentazione;

m) attivazione di sportelli informagiovani;

n) la promozione e la pratica di servizio civile nazionale e regionale e di impiego nei progetti all'estero previsti dalle legislazioni regionali, dalla legislazione nazionale e da quella europea e la azione politica per la riduzione delle spese militari.

o) La valorizzazione e lo sviluppo delle aggregazioni e dei linguaggi giovanili, come forma specifica di associazionismo giovanile.

p) La difesa e l'innovazione dello stato sociale in una prospettiva di crescita del ruolo della economia sociale e dei soggetti no profit.

q) La promozione della finanza etica, della educazione al consumo critico, della tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti.

r) La promozione di servizi rivolti alla comunità e alle persone, che rappresentino nuove opportunità di inserimento sociale, di affermazione di diritti, di risposta ai bisogni che si esprimono sul territorio.

s) la promozione di azioni ed interventi finalizzati all'inclusione e al sostegno comunitario dei bambini/e, ragazzi/e e giovani migranti e delle loro famiglie.

Articolo 3

I) L'Associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 2 mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS:

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma d'ignoranza, d'intolleranza, di violenza, di censura, d'ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali settori d'intervento dell'Associazione.

In generale sono potenziali settori di intervento dell'Associazione, ove compatibili, le attività di cui all'articolo 5 del CTS e successive modificazioni e integrazioni.

L'Associazione può inoltre svolgere attività di somministrazione ai soci/e di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare e strumentale all'attuazione degli scopi istituzionali e delle attività di interesse generale, come previsto dall'art. 85 comma 4 del CTS.

II) L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'Art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, come individuate dal Consiglio Direttivo, nonché raccolte fondi ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto.

Articolo 4

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai/le propri/e associati/e. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il/la volontario/a è socio/a o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i/le volontari/e dell'Associazione che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale ed il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai/le propri/e associati/e, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente.

I/le Soci/e

Articolo 5

Il numero dei/le soci/e è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo previsto dall'art. 35 c. 1 CTS. Può diventare socio/a chiunque approvi le finalità dell'Associazione, si riconosca nel presente Statuto e abbia compiuto il diciottesimo anno di età, indipendentemente dalle proprie condizioni economiche, identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica e religiosa.

I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio/a solo previo consenso del genitore o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale. Il diritto di voto è esercitato dagli/le aspiranti soci/e e sono richiesti l'accettazione e l'osservanza dello statuto e il rispetto della civile convivenza.

Lo status di socio/a, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 9.

Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Gli/le aspiranti soci/e devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare e attenersi allo statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali.

Articolo 6

È compito del Consiglio Direttivo, o di uno/a o più Consiglieri/e da esso espressamente delegati/e, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di adesione, verificando che gli/le aspiranti soci/e abbiano i requisiti previsti. Qualora la domanda sia accolta, la comunicazione di accettazione sarà assolta con la consegna della tessera sociale di ARCIRAGAZZI APS al/la nuovo/a socio/a e il suo nominativo sarà annotato nel Libro dei Soci.

In caso di rigetto motivato della domanda da parte del consiglio Direttivo, comunicato entro il termine di cui al primo comma o ad essa non sia data risposta entro lo stesso termine, l'interessato/a potrà presentare ricorso al Presidente entro trenta giorni dalla comunicazione del rigetto ovvero dallo scadere dei termini di cui al primo comma. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione.

Articolo 7

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Gli/le soci/e hanno diritto a:

- frequentare la sede dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione;
- riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione e concorrere all'elaborazione del programma;
- discutere e approvare i rendiconti;
- eleggere ed essere eletti/e componenti degli organismi dirigenti, di garanzia e di controllo;
- esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo;
- approvare le modifiche allo statuto nonché l'adozione e la modifica dei regolamenti.

Hanno diritto di voto in Assemblea i/le soci/e che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea.

Articolo 8

Il/la socio/a è tenuto/a a:

- rispettare lo statuto, i regolamenti, le delibere degli organi sociali;
- versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti;
- mantenere un'irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell'Associazione e nella frequentazione della sede sociale. In particolare, è obbligo del/la socio/a mantenere una condotta di rispetto verso gli/le altri/e soci/e e verso gli organismi sociali nonché verso il buon nome dell'Associazione, le sue strutture e le sue attrezzature;
- rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organismi di garanzia dell'Associazione o, in mancanza, all'Assemblea dei soci;
- osservare le regole dettate dalle Associazioni nazionali, dalle Federazioni, dagli Enti e dagli organismi ai quali l'Associazione aderisce o è affiliata.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione: non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile.

Articolo 9

La qualifica di socio/a si perde per:

- decesso;
- scioglimento dell'Associazione;
- mancato pagamento della quota associativa annuale;
- dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- rifiuto motivato del rinnovo della tessera sociale da parte del Consiglio Direttivo;
- espulsione o radiazione.

Articolo 10

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del/la socio/a, secondo la gravità dell'infrazione commessa, mediante il richiamo scritto, la sospensione temporanea, rifiuto del rinnovo della tessera sociale, o l'espulsione o radiazione, per i seguenti motivi:

- inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dei/le suoi/e soci/e;
- l'attentare in qualunque modo al buon andamento della vita dell'Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
- il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
- appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione;
- l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito;
- l'arrecare danni morali o materiali ad altro/a socio/a ovvero a terzi in occasioni comunque connesse alla partecipazione alla vita associativa, ovvero adottati condotte che manifestino con evidenza incompatibilità con i valori sociali espressi all'art. 2 del presente statuto.

Articolo 11

Ciascuno dei provvedimenti di cui al precedente articolo 10 dovrà essere reso noto al/la socio/a con comunicazione scritta.

Contro ogni provvedimento disciplinare di cui all'art. 10, è ammesso il ricorso entro trenta giorni al Presidente che lo pone all'ordine del giorno della prima Assemblea dei Soci utile, che deciderà in via definitiva.

Patrimonio Sociale e rendicontazione

Articolo 12

Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali.

Esso è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- eccedenze degli esercizi annuali;
- erogazioni libere vincolate, donazioni, lasciti;
- fondo di riserva;
- partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi.

Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 13

Le fonti di finanziamento dell'associazione sono:

- quote annuali di adesione e tesseramento dei/delle soci/e;
- proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
- proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
- contributi pubblici e privati;
- erogazioni libere;
- raccolte fondi;
- ogni altra entrata diversa non sopra specificata.

Articolo 14

L'esercizio sociale si intende dal 1° gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato all'Assemblea dei soci entro il 30 Aprile dell'anno successivo un bilancio di esercizio ai sensi dell'art. 13 del CTS.

Una proroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

La previsione e programmazione economica dell'anno sociale successivo è deliberata dall'Assemblea con attenzione alla formulazione delle linee generali di attività dell'Associazione.

Articolo 15

Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'Assemblea dei soci.

Il residuo attivo di ogni esercizio sarà devoluto in parte al fondo di riserva, e il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative consone agli scopi di cui all'art. 2 e per nuovi impianti o attrezzature.

Organismi dell'Associazione

Articolo 16

Sono organismi di direzione dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo.

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

È organismo di garanzia e controllo: il Collegio dei Sindaci revisori.

Gli organismi durano in carica quattro anni ed i componenti sono rieleggibili.

Tramite Regolamento o apposita delibera ciascun organismo può attivare per le proprie convocazioni modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Articolo 17

Partecipano all'Assemblea generale dei soci tutti/e i/le soci/e che siano iscritti/e da almeno tre mesi nel Libro dei Soci e abbiano provveduto al versamento della quota **sociale** almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea stessa.

Le riunioni dell'Assemblea sono ordinariamente **convocate** a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, **contenente** la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca oppure: e/o **da inviare** ai/le soci/e tramite posta elettronica/posta ordinaria almeno quindici giorni prima.

Articolo 18

L'Assemblea generale dei soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per **motivi** che esulano dall'ordinaria amministrazione, nei casi previsti dagli artt. 20 e 31, ed ogni qual volta ne faccia **richiesta** motivata il Collegio dei Sindaci revisori (ove nominato) o almeno un quinto dei/le soci/e aventi diritto al voto.

L'Assemblea dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla data in cui è richiesta e delibera sugli argomenti che ne **hanno richiesto** la convocazione.

Articolo 19

In **prima convocazione** l'Assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei/le soci/e con **diritto di voto**, in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli/le intervenuti/e. L'Assemblea delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno a maggioranza dei voti dei/le presenti, salvo le **eccezioni** di cui all'art. 20.

Il **voto** è personale e non sono ammesse deleghe.

Articolo 20

Per **deliberare** sulle modifiche da apportare allo Statuto o al Regolamento proposte dal Consiglio Direttivo o da **almeno un quinto** dei/le soci/e, è indispensabile la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ dei/le soci/e con diritto di voto, ed il **voto favorevole** della maggioranza dei/le partecipanti.

Per le **delibere** di trasformazione, fusione o scissione è indispensabile la presenza dei $\frac{3}{4}$ dei/le soci/e aventi diritto **al voto**, ed il voto favorevole i quattro quinti dei presenti.

Per **delibere** riguardanti lo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione valgono le norme di cui all'art. 31.

Articolo 21

L'Assemblea è presieduta dal/la Presidente dell'Associazione o da un/a socio/a eletto/a dall'Assemblea stessa. Il/la **presidente** dell'Assemblea propone un/a segretario/a verbalizzante eletto/a in seno alla stessa.

Le **votazioni** possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei/le soci/e presenti con diritto di voto.

Per l'**e elezione** degli organi sociali la votazione avviene di norma a scrutinio segreto, secondo le modalità previste dal regolamento.

Nelle **deliberazioni** di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del **Consiglio direttivo** non hanno diritto di voto.

Le **deliberazioni** assembleari sono riportate sul libro verbali a cura del segretario che li firma insieme al presidente. I **verbali** e gli atti verbalizzati sono esposti all'interno della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro **formazione**, e restano successivamente agli atti a disposizione dei/le soci/e per la consultazione.

Articolo 22

L'Assemblea generale dei soci, nei termini di cui all'ultimo comma dell'art. 7:

- a) **elegge** e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) **al termine** del mandato discute la relazione del Consiglio Direttivo uscente e l'indirizzo programmatico del nuovo **mandato**; elegge una commissione elettorale, composta da almeno tre soci/e, che controlli lo svolgimento delle **elezioni** e firmi gli scrutini;
- c) **nomina** e revoca, nei casi previsti dalla legge, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- d) **approva** il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- e) **approva** le linee generali del programma di attività per l'anno in corso e l'eventuale relativo documento economico-programmatico;
- f) **delibera** sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro

competenti;

- a) delibera sulle modificazioni dello statuto;
- b) delibera sull'assunzione dei regolamenti interni, compreso il regolamento dei lavori assembleari;
- c) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- d) delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale;
- e) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza.

Articolo 23

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci, ed è composto da un minimo di 5 di 9 eletti fra i/le soci/e.

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione previsto dall'art. 26 del CTS, dura in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

I componenti del Consiglio Direttivo non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'art. 2382 del codice civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza).

Articolo 24

Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini/e non soci/e, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, secondo quanto previsto dall'art. 4, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall'Assemblea.

Articolo 25

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

- **Il/la Presidente:** ha la rappresentanza legale e la firma sociale dell'Associazione e la rappresenta anche verso i terzi. Convoca e presiede il Consiglio; può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica nel primo Consiglio utile;
- **Il/la Vicepresidente:** coadiuva il Presidente e, in caso di assenza o impedimento di questi, ne assume le mansioni;
- **Il/la Segretario/a:** cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente;
- **Il/la Tesoriere/a:** tiene la cassa e cura gli aspetti di carattere economico.

In caso di dimissioni, decesso o decadenza di Presidente, Vicepresidente o Segretario è facoltà del Consiglio Direttivo eleggere un nuovo incaricato all'interno dei propri componenti in carica e, se necessario, provvedere alla reintegrazione di un componente del Consiglio secondo le norme stabilite all'articolo 28 dello statuto.

Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

Articolo 26

Compiti del Consiglio Direttivo sono:

- convocare l'Assemblea dei soci;
- eseguire le delibere dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nei limiti previsti dall'art. 13 c. 2 CTS, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.
- Predisporre l'eventuale bilancio sociale secondo le modalità e nei casi previsti dall'art. 14 del CTS;
- individuare le attività diverse di cui all'articolo 6 del CTS da svolgere in armonia con le finalità sociali e documentarne il carattere secondario e strumentale secondo quanto previsto dell'Art. 13 c. 6 CTS nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale;
- predisporre i regolamenti da sottoporre alla deliberazione dell'Assemblea;

- all'interno delle linee guida definite dall'Assemblea, deliberare sulle modalità di gestione del tesseramento;
- deliberare circa l'ammissione dei/I soci/e, può delegare allo scopo uno/a o più Consiglieri/e;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei/I soci/e;
- sovrintendere all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione e, all'interno delle linee guida espresse dall'Assemblea, adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire il buon andamento dell'Associazione;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati a qualsiasi titolo;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;
- presentare all'Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo.

Articolo 27

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese, in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso, e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri/e o su convocazione del/la Presidente.

È da ritenersi valido il Consiglio Direttivo non formalmente convocato in presenza della totalità dei Consiglieri.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei/I Consiglieri/e, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un/a solo/a Consigliere/a. La parità di voti comporta la reiezione della proposta.

Ogni deliberazione è redatto verbale a cura del/la Segretario/a, che lo firma insieme al/la Presidente. Tale verbale è conservato nel libro verbali del Consiglio Direttivo ed è a disposizione dei/I soci/e che richiedano di consultarlo.

Articolo 28

I Consiglieri/e sono tenuti/e a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie sia straordinarie. Il/la Consigliere/a, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque il/la Consigliere/a dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio. Nella prima convocazione utile, il Consiglio Direttivo prende atto della decadenza.

È facoltà del/la Consigliere/a rimettere le dimissioni dal proprio incarico mediante formulazione all'interno della riunione del Consiglio e annotazione nel verbale della seduta, oppure, se presentate fuori dalla riunione del Consiglio mediante comunicazione scritta al presidente e dallo stesso riportata all'interno della successiva riunione del Consiglio.

Il/la consigliere/a decaduto/a o dimissionario/a può essere sostituito/a, ove esista, dal/la socio/a risultato primo escluso/a all'elezione del Direttivo, diversamente la prima Assemblea dei soci utile provvede a reintegrare i componenti del Consiglio decaduti; i nuovi eletti rimangono in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio.

Nel caso in cui per dimissioni o altre cause decadano dall'incarico la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, l'intero Consiglio decade.

Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai 2/3 dei/I Consiglieri/e.

Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni entro trenta giorni.

Articolo 29

I) Il Collegio dei Sindaci revisori è un organismo di garanzia e di controllo ai sensi dell'art. 30 del CTS. Qualora si renda obbligatorio per Legge o l'Assemblea lo ritenga opportuno, verrà eletto il Collegio dei Sindaci revisori composto da un minimo di 1 a un massimo di 3 componenti, che possono essere individuati anche tra persone non aderenti all'Associazione.

II) Le cariche di consigliere/a e sindaco revisore sono incompatibili fra loro, ai componenti del Collegio si applica l'articolo 2399 del codice civile (Cause d'ineleggibilità e di decadenza). Almeno uno dei componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile, i restanti componenti dovranno comunque possedere comprovate capacità tecniche, conoscenza dell'Associazione e moralità.

III) Il Collegio vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione,

...non riferimento alle disposizioni del D.Lgs 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo ... nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Il Collegio esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

Gli componenti del Collegio possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di vigilanza e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Tale deliberazione è redatto verbale, tale verbale è conservato nel libro verbali del Collegio ed è a disposizione degli soci/e che richiedano di consultarlo.

Articolo 30

Restando quanto previsto dall'articolo 29, nei casi previsti dall'art. 31 del CTS l'Associazione:

può incaricare della revisione legale dei conti il Collegio dei Sindaci revisori, qualora sia costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro ovvero nominerà un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Articolo 31

Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Articolo 32

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi facendone richiesta scritta al Consiglio Direttivo che li metterà a disposizione sotto la supervisione di un Consigliere a tale scopo delegato entro 15 gg dalla richiesta. Il socio che prenda visione della documentazione soggiacerà alle disposizioni sulla privacy proprie degli Organi Amministrativi. La divulgazione senza autorizzazione dei dati o informazioni contenute nella documentazione visionata sarà causa di grave inadempimento agli obblighi statutari e motivo di espulsione.

Articolo 33.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui,

L'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Articolo 34

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 del CTS la decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i quattro quinti dei presenti, in un'Assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei/Ile soci/e aventi diritto al voto. Ove non sia possibile tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno venti giorni, di cui l'ultima adeguatamente pubblicizzata a mezzo stampa, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato a maggioranza dei presenti da un'Assemblea appositamente convocata.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore aderenti ad ARCI APS, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal CTS. La stessa procedura si applica anche in caso di cancellazione dal RUNTS ai sensi dell'art. 50 del CTS. E' esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i/le soci/e del patrimonio residuo.

Articolo 35.

Per quanto non previsto dallo statuto o dal regolamento interno, decide l'Assemblea a norma dello statuto nazionale di "ARCI aps", del CTS, del Codice Civile e delle norme vigenti.

